

*Quartiere Borgo Panigale - Reno*  
*Direzione Generale*

Proposta N.: **DG/PRO/2026/252**

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
DI VIA FANCELLI 5 E AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE

LA GIUNTA

Premesso che:

- il 31 maggio 2022 la Giunta ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto di riqualificazione e gestione mediante adeguamento tecnico-funzionale dell'impianto sportivo del Tennis Club Nettuno di Bologna sito in via Petronio Fancelli n. 5;
- il 03 agosto 2022, con determinazione P.G. N. 474760/2022, è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la riqualificazione e gestione mediante adeguamento tecnico-funzionale dell'impianto sportivo;
- il 10 gennaio 2023, con determinazione PG. n. 17051/2023, è stata individuata la Nettuno Sport Center Società Sportiva dilettantistica a r. l, quale aggiudicatario finale della Concessione;
- il 7 ottobre 2024 è stato stipulato il contratto di concessione, repertorio 5930, matrice n. 4053 tra Comune di Bologna e Nettuno Sport Center, con decorrenza a partire dall'1 gennaio 2025 e per la durata di venti anni;
- il 18 febbraio 2025 l'impianto è stato consegnato a Nettuno Sport Center, che ha iniziato a gestirlo;
- nel mese di ottobre 2025 il contratto di concessione è stato risolto per inadempimento del concessionario, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., per mancato reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti, risoluzione successivamente impugnata da Nettuno Sport Center;

Considerato che:

- nelle more, la gestione dell'impianto è proseguita di fatto da parte di Nettuno Sport Center,

senza titolo valido, con incasso dei relativi ricavi e senza realizzazione dei lavori previsti nel cronoprogramma, situazione non ulteriormente tollerabile alla luce della risoluzione intervenuta e delle esigenze di tutela del patrimonio comunale e degli utenti;

- essendosi il contratto risolto per inadempimento del Concessionario - risoluzione allo stato non sospesa - non si può consentire, anche a salvaguardia delle entrate dell'ente, che l'operatore economico continui, senza titolo valido, a gestire un bene di proprietà comunale, riscuotendo somme e, peraltro, omettendo di effettuare gli interventi previsti ed urgenti per la messa in sicurezza degli impianti, a fronte dei quali risultava remunerativa per l'ente la quantificazione del canone a quest'ultimo spettante, nella misura prevista nel contratto risolto;

- alcuni interventi previsti nel progetto risultano urgenti e non procrastinabili per garantire l'efficienza in completa sicurezza del centro sportivo, scongiurare possibili pregiudizi al patrimonio comunale e ripristinare la piena erogazione del servizio pubblico, altrimenti compromessa (mancanza delle coperture pressostatiche dei campi 5 e 6, usura dei campi da calcio a 7);

Dato atto che:

- Nettuno Tennis Club A.S.D. ha chiesto di subentrare nel contratto per scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del disciplinare di gara;

- il Comune ha respinto tale richiesta e la stessa è stata annullata dal TAR Emilia-Romagna, Sez. II, con sentenza n. 556/2026, che ha riconosciuto l'obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria e di dare corso al subentro del concorrente secondo classificato;

- l'efficacia della predetta sentenza è tuttavia sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare n. 136 /2026 della Sez. I del TAR, confermata dall'ordinanza n. 644/2026 del Consiglio di Stato che, nel contemperamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l'esigenza di mantenimento della res adhuc integra in vista della decisione di merito;

Atteso che:

- nelle more della definizione dei giudizi pendenti e degli esiti sull'eventuale scorrimento della graduatoria, sussiste la necessità di garantire continuità del servizio pubblico sportivo, sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio comunale, senza anticipare né pregiudicare gli effetti delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa;

- occorre, pertanto, individuare un gestore temporaneo dell'impianto per una durata strettamente limitata e con espressa previsione di risoluzione automatica dell'affidamento in caso di decisione definitiva che imponga lo scorrimento della graduatoria e il subentro del concorrente individuato;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - stante l'approssimarsi dell'avvio dell'anno

sportivo;

Informata l'Avvocatura comunale;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato al D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Quartiere Borgo Panigale - Reno e dal Direttore Generale;

Stabilito che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che sono già stati valutati sul Bilancio per l'annualità 2026, a carico del capitolo U73330-000 "Quartiere Borgo beni durevoli e manutenzione impianto - contro avanzo di amministrazione per euro 270.000,00, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Su proposta della Direzione Generale e del Quartiere Borgo Panigale-Reno

A voti unanimi e palesi;

#### DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

**DI DARE MANDATO** al Direttore del Quartiere Borgo Panigale - Reno di:

- provvedere, con la massima urgenza, alla ripresa in possesso dell'impianto e all'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dello stesso, con oneri a carico dell'Amministrazione e, segnatamente:

o fornitura e la posa in opera delle coperture pressostatiche dei campi 5 e 6 anteriormente all'inizio della stagione invernale;

o rifacimento del manto dei campi da calcio a 7;

in conformità alla normativa sui contratti pubblici e con procedure compatibili con l'urgenza delle lavorazioni;

- avviare le procedure necessarie finalizzate all'individuazione di un concessionario temporaneo dell'impianto sportivo, con le seguenti condizioni essenziali:

o natura strettamente provvisoria dell'affidamento, qualificato espressamente come gestione temporanea;

o obbligo, in capo al gestore temporaneo, di collaborare alla transizione dell'impianto al soggetto che dovesse subentrare in esecuzione delle decisioni giurisdizionali, garantendo la continuità del servizio e la consegna dell'impianto in condizioni di piena funzionalità;

o definizione di un corrispettivo che tenga adeguato conto dei lavori realizzati a carico dell'Amministrazione e degli obblighi di gestione, assicurando un equilibrio economico-finanziario coerente con la natura provvisoria dell'affidamento e con la tutela delle entrate dell'ente;

- precisare che l'individuazione del concessionario temporaneo e la conseguente gestione dell'impianto avvengono impregiudicati gli effetti delle decisioni che saranno assunte dagli organi della giustizia amministrativa sullo scorrimento della graduatoria e sul subentro nella concessione e che il Comune si impegna a dare integrale esecuzione a tali decisioni, anche mediante adeguamento o cessazione delle misure temporanee di gestione qui deliberate.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

## DELIBERA

DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La Segretaria Generale  
Maria Riva

Il Sindaco  
Matteo Lepore

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -